

I compensi fissi del Presidente e del Vice-Presidente sono aumentati nel triennio del 2,3% (per il primo da 135,3 migliaia a 138,4 migliaia di euro, per il secondo da 67,7 migliaia a 69,2 migliaia di euro); anche i compensi dei componenti della Giunta esecutiva, esclusi il Presidente e il Vice-Presidente, e dei consiglieri di amministrazione sono cresciuti del 2,3% (i primi da 47,3 migliaia a 48,5 migliaia di euro, i secondi da 40,6 migliaia a 41,6 migliaia di euro).

Ai componenti effettivi del Collegio sindacale, non di nomina ministeriale, il compenso fisso annuo è aumentato da 18 mila euro del 2009 a 18,5 migliaia di euro nel 2011; per il Presidente del Collegio il compenso è passato da 15,9 migliaia del 2009 a 16,3 mila euro nel 2011. Per i sindaci effettivi di designazione ministeriale il compenso è rimasto pressoché invariato essendo pari a 14,5 migliaia di euro nel 2009 e a 14,8 mila euro nel 2011. Ai sindaci supplenti di designazione ministeriale il compenso è pari al 10% di quello spettante ai sindaci effettivi.

Al sindaco supplente al quale vengano attribuite le funzioni di Presidente del Collegio sindacale spetta un compenso pari al 10% del compenso previsto per il Presidente del Collegio.

Oltre i compensi annuali, ai componenti degli organi di gestione è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi e delle commissioni, il cui ammontare, stabilito alla fine del 1995 in 200.000 lire (103,29 euro) è stato portato, dopo la delibera del comitato dei delegati del 24 novembre 2009, ad euro 200,00.

Tabella n. 2

ONERI PER GLI ORGANI			
	2009	2010	2011
Presidente	141.081	146.456	151.354
Vice Presidente	73.341	80.655	83.534
Consiglio di amministrazione	573.279	545.538	608.060
Collegio sindacale	298.804	147.826	156.623
Comitato delegati	482.123	529.820	463.592
Giunta esecutiva	146.702	140.135	149.283
Totale	1.715.330	1.590.430	1.612.446

Gli oneri per il funzionamento degli organi statuari, come si evince dalla tabella n.2, hanno subito una flessione nel 2010 rispetto al 2009 (da 1,715 milioni di euro a 1,590 milioni di euro pari a -7,3%), per poi crescere del 1,4% nel 2011 attestandosi a 1,612 milioni di euro.

Nella tabella che segue è indicato il numero delle riunioni tenute dagli organi e dalle commissioni della Cassa nel periodo 2009-2011.

Tabella n. 3

RIUNIONI ORGANI			
	2009	2010	2011
Riunioni degli Organi statutari			
Consiglio di Amministrazione	26	25	24
Giunta Esecutiva	12	13	11
Collegio Sindacale	31	24	36
Comitato dei Delegati	4	4	2
Totale	73	66	73
Riunioni commissioni			
Commissione congruità	5	7	6
Commissione Scelta e Dismissione Immobili	4	10	6
Commissione Investimenti mobiliari	6	12	29
Commissione del personale e per i rapporti con le OO.SS.	22	12	12
Commissione per l'informatica	2	0	0
Commissione Previdenza e Assistenza	13	15	16
Commissione Area Stampa, Convegnistica e Comitato tecnico scientifico	3	4	9
Commissione Area Bilancio e Controllo di Gestione	9	12	10
Commissione art.32 dello Statuto – Delegati Rappresentanti Regionali	4	5	5
Commissione di indirizzo deontologico	5	5	2
Commissione revisione Statuto	0	0	0
Commissione bilancio sociale	22	15	10
Commissione progetto 231	0	5	4
Totale	95	102	109
TOTALE	168	168	182

Le riunioni degli organi statutari hanno fatto registrare nel 2011 un incremento del 10,6% da attribuire prevalentemente alle aumentate riunioni del Collegio sindacale.

Aumentano nello stesso anno anche le riunioni tenute dalle commissioni (da 102 a 109), con un incremento particolare fatto registrare dalle riunioni della Commissione per gli investimenti mobiliari.

3. Il personale

A seguito della privatizzazione della Cassa, la disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti e degli impiegati trova la sua fonte nei contratti collettivi nazionali relativi ai dipendenti degli enti previdenziali privatizzati.

Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi ai dipendenti in servizio al 31 dicembre degli esercizi in esame. Al personale dipendente va aggiunto il personale addetto alla custodia degli immobili pari, al 31 dicembre 2011, a 16 unità, il cui costo è a carico dei locatari nella misura del 90%.

Tabella n. 4

SITUAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12			
Qualifica	2009	2010	2011
Direttore Generale	1	1	1
Dirigenti	2	2	3
Quadri	7	7	7
Area A	23	22	22
Area B	42	41	42
Area C	0	0	
Area professionale	2	2	2
Pers. contratto tempo determinato	0	1	2
Totale	77	76	79

La situazione del personale in servizio nel 2011 registra un aumento rispetto all'anno precedente. Nel 2011 infatti sono state assunte quattro unità e un dipendente è cessato dal servizio, per cui il personale in servizio alla fine dell'anno è risultato pari a 79 unità rispetto alle 76 unità presenti al 31 dicembre 2010.

Tabella n. 5

(in migliaia di euro)

COSTO DEL PERSONALE					
COSTI	2009	2010	Var. %	2011	Var. %
Salari e stipendi	3.523	3.553	0,85	3.804	7,06
Oneri sociali	952	927	-2,63	1.054	13,70
Quota TFR	454	382	-15,86	446	16,75
Altri costi	391	420	7,42	404	-3,81
TOTALE	5.320	5.282	-0,71	5.708	8,07
Personale in servizio	77	76	-1,3	79	3,95
Costo unitario medio	69,1	69,5	0,59	72,3	3,96

Il costo del personale dipendente, escluso quello del personale di custodia degli immobili da reddito (496 migliaia nel 2011), comprende i salari e gli stipendi, i compensi per il lavoro straordinario, il premio di produttività, gli oneri previdenziali, il contributo per la previdenza complementare, i benefici assistenziali, la quota di trattamento di fine rapporto maturata a favore dei dipendenti e gli altri costi in cui sono contenuti il contributo a favore del CRAL ed il contributo per le prestazioni sociali assistenziali erogate a favore dei dipendenti.

Sono altresì compresi nella voce "altri costi", anche se inseriti nel conto economico tra i costi per servizi, i seguenti costi riferibili al personale: accertamenti sanitari, premi di assicurazione, corsi di formazione ed aggiornamento professionale, buoni pasto, spese di viaggio dei dipendenti, per un ammontare complessivo di 295 mila euro nell'esercizio in esame.

Il costo del personale, dopo la lieve contrazione nel 2010 rispetto al 2009 (-0,71%) ha subito un aumento nell'esercizio in esame (+8,07%).

Dall'esame delle voci di costo emerge che le uscite per salari e stipendi, hanno fatto registrare nel 2011 un sensibile incremento (+7,06%) attestandosi a 3,8 milioni di euro. Da rilevare la contrazione degli "altri costi", passati da 420 mila euro del 2010 a 404 mila euro del 2011 (-3,8%)

Per quanto concerne il TFR è da tenere presente che, in attuazione del contratto integrativo aziendale che ha istituito la previdenza complementare, il personale ha aderito ad un fondo pensione "aperto" gestito da una società con la quale è stata stipulata una convenzione. Il fondo è finanziato con contributi del datore di lavoro e del dipendente e tramite l'utilizzo del TFR. Una quota del TFR ovvero tutto il TFR per il personale assunto dopo il 2005 non forma più oggetto di accantonamento annuale ma viene versato alla società che gestisce il fondo.

Il costo unitario medio, calcolato sul personale in servizio (escluso il personale di custodia) è costantemente in crescita nel periodo 2009 - 2011 essendo passato da 69,1 mila euro del 2009 a 69,5 mila euro del 2010, per attestarsi, nel 2011, a 72,3 mila euro, con un incremento percentuale del 3,96 rispetto all'anno precedente.

L'incidenza del costo per il personale sul costo della produzione è rimasto stabile, attestandosi all'1,61%, come nel 2010.

Nel 2011, il rapporto tra il costo per il personale ed il costo complessivo delle prestazioni istituzionali, gradualmente ridottosi fino al 2,98% rilevato nel 2010, cresce lievemente portandosi al 3%.

4. Gli incarichi e le consulenze

La tabella seguente mostra l'andamento delle spese sostenute dall'ente per le consulenze.

Tabella n. 6
(in migliaia di euro)

COSTI PER CONSULENZE					
	2009	2010	Var. %	2011	Var. %
Studi, indagini e rilevazioni	35	68	94,3	50	-26,5
Certificazioni bilanci*	67	36	-46,3	50	38,9
Bilancio tecnico e studi attuariali	74	129	74,3	138	7,0
Consulenze servizi informatici e telematici	27	336	1144,4	182	-45,8
Consulenze tecniche adempimenti fiscali	89	73	-18	79	8,2
Assistenza notarile e legale, giudiziale e stragiudiziale	901	1.260	39,8	1.755	39,3
Accertamenti sanitari	4	1	-75	133	13200,0
Consulenze in materia di investimenti mobiliari ed immobiliari	195	158	-19	361	128,5
Consulenze varie	250	103	-58,8	43	-58,3
Consulenze per modello 231	0	331		74	-77,6
TOTALE	1.642	2.495	51,9	2.865	14,8

* l'importo comprende la certificazione della controllata Previra Immobiliare S.p.A. solo fino al 2009

Nel 2011 i dati mostrano un incremento generale delle spese per consulenze rispetto all'esercizio precedente (+14,8%), in particolare per l'assistenza legale e notarile - che rappresentano più del 61% delle spese per consulenze -, per la certificazione dei bilanci, per la predisposizione del bilancio tecnico-attuariale e soprattutto per le consulenze in materia di investimenti mobiliari ed immobiliari.

L'elevato livello delle spese per l'assistenza legale è da ricollegare soprattutto ai procedimenti giudiziari pendenti nei confronti di un precedente legale di fiducia dell'ente, a cui la Cassa addebita la perdita di 7,5 milioni di euro.

5. La gestione previdenziale ed assistenziale

Si è già riferito nelle precedenti relazioni che, in seguito all'adozione del sistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2004 il fondo per la previdenza è stato suddiviso in due sezioni, A e B, ciascuna dotata di autonomia contabile e finanziaria ed è stato previsto un fondo per la solidarietà e per l'assistenza.

Alla sezione A del fondo per la previdenza affluiscono:

- a) il patrimonio determinato al 31 dicembre 2003 ed i redditi dei relativi investimenti;
- b) il gettito del contributo integrativo unitamente alle somme versate per periodi ricongiunti e/o riscattati con decorrenza antecedente il 1° gennaio 2004;
- c) l'importo delle sanzioni e degli interessi conseguenti all'inosservanza degli obblighi in tema di comunicazioni e/o versamenti contributivi riguardanti periodi anteriori al 1° gennaio 2004.

La sezione "A" è destinata al pagamento delle prestazioni liquidate con il sistema di calcolo retributivo e delle spese annuali di gestione.

Alla sezione B del fondo per la previdenza affluiscono:

- a) il contributo soggettivo;
- b) le somme versate per periodi ricongiunti e/o riscattati con decorrenza soggettiva posteriore al 31 dicembre 2003;
- c) i redditi degli investimenti effettuati con i contributi di cui alla sezione B.

La sezione "B" è destinata al pagamento delle prestazioni liquidate con il sistema contributivo.

Nel fondo per la previdenza confluiscono, con separata evidenza contabile, i contributi di maternità destinati al finanziamento delle relative prestazioni.

Al fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza affluiscono:

- a) il gettito del contributo soggettivo supplementare;
- b) l'importo delle sanzioni e degli interessi conseguenti all'inosservanza degli obblighi in tema di comunicazioni e/o versamenti contributivi riguardanti periodi posteriori al 31 dicembre 2003.

Il fondo per le prestazioni di solidarietà ed assistenza è destinato al pagamento delle prestazioni assistenziali ed all'integrazione al minimo delle pensioni di inabilità, invalidità ed indirette.

Occorre dare conto, in questo paragrafo, di un importante intervento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, la quale, con 45 sentenze del 6 aprile 2011, depositate il successivo giorno 18, ha affrontato (peraltro in linea di

continuità con tutte le precedenti pronunce sugli ambiti della autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati), la questione relativa alla contestata legittimità della delibera della Cassa Ragionieri con la quale è stato incrementato il numero dei redditi da inserire nella base pensionabile con riguardo al calcolo della quota pensionistica riferibile alle anzianità contributive maturate anteriormente al 2004, alla quota, cioè, che viene calcolata con il c.d. metodo retributivo o reddituale⁵.

Si ricorda in proposito che la Cassa Ragionieri, con delibere del 2002 e del 2003, introducendo, per le anzianità contributive future il sistema contributivo di calcolo, ha mantenuto, quanto alla quota riferibile alle anzianità contributive maturate prima del 31.12.2003, il sistema retributivo o reddituale ma con l'innalzamento del numero dei redditi da inserire in base pensionabile dai migliori quindici sugli ultimi venti anteriori al pensionamento (come era antecedentemente) agli ultimi 24 prodotti prima del 2004. Secondo la Suprema Corte, tale modifica del criterio di calcolo della quota pensionistica riferibile alle anzianità contributive ante delibera viola il principio del *pro rata* così come definito dall'art. 3 comma 12 della L. n. 335 del 1995 nel testo vigente all'epoca dell'adozione delle contestate delibere.

Resta da verificare in quali termini la CNPR si adeguerà al *decisum* della Suprema Corte considerando in particolare il significativo impatto finanziario anche in una prospettiva attuariale che un generale ricalcolo delle pensioni maturate e maturande potrebbe comportare negli equilibri finanziari della Cassa.

⁵ Sul punto la Cassazione è nuovamente intervenuta con sentenza 13607 del 30 luglio 2012, statuendo che nel regime dettato dall'art. 1, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche apportate a tale disposizione dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la garanzia costituita dal principio del c.d. *pro rata* - il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati - deve essere rispettata in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, avendo, detto principio, carattere generale e trovando applicazione anche in riferimento alle modifiche *in peius* dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, *ratione temporis*, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse. Pertanto con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e alle modifiche regolamentari adottate con delibere del 22 giugno 2002, 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003, che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera - per il calcolo della quota A - il principio del *pro rata* e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo, cioè la media di 15 redditi professionali annuali più elevati nell'arco di 20 anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione, e non già la media dei redditi degli ultimi 24 anni.

a. Gli iscritti

Alla Cassa devono obbligatoriamente iscriversi tutti i ragionieri e periti commerciali iscritti all'Albo professionale che esercitano la professione con carattere di continuità. L'iscrizione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente all'iscrizione all'Albo professionale.

Nella tabella che segue sono esposti i dati relativi al numero degli iscritti, dei pensionati attivi e dei pensionati.

Tabella n. 7

ISCRITTI E PENSIONATI					
	2009	2010	Var. %	2011	Var. %
Iscritti attivi	28.148	27.673	-1,69	27.051	-2,25
Pensionati attivi	2.899	3.169	9,31	3.441	8,58
Totale iscritti	31.047	30.842	-0,66	30.492	-1,13
Pensionati	6.656	7.064	6,13	7.503	6,21
Rapporto iscritti attivi/ pensionati	4,23	3,92		3,61	

La tabella evidenzia che nel triennio 2009 - 2011 gli iscritti (attivi e pensionati) presentano una diminuzione complessiva di 555 unità, attestandosi, alla fine del 2011, a 30.492 unità. Gli iscritti non pensionati sono diminuiti di 1.097 unità pari al 3,9%. I pensionati attivi nello stesso periodo sono aumentati del 18,7 in termini percentuali e di 542 unità in termini assoluti.

Il rapporto tra iscritti e pensionati, pari a 10,33 iscritti per pensionato nel 1997, ha continuato gradualmente a ridursi fino ad essere pari nel 2011 a 3,61 iscritti per pensionato.

I redditi ed i volumi di affari*Gli iscritti non pensionati*

Le entrate più significative provenienti dagli iscritti sono il contributo soggettivo, commisurato in percentuale al reddito professionale prodotto, ed il contributo integrativo, corrispondente ad una percentuale del volume di affari a fini IVA.

I dati relativi al reddito professionale medio e al volume d'affari medio degli iscritti non titolari di pensione e titolari di pensione di invalidità esercenti l'attività professionale, ricavati dai redditi realizzati nell'anno precedente a quello della comunicazione, evidenziano nell'anno in esame un incremento dei volumi d'affari (+4,16%), mentre il reddito professionale si mantiene stabile sia pur in lieve aumento (+0,65%).

Tabella n. 8

REDDITI PROFESSIONALI E VOLUMI DI AFFARI					
	2009	2010	Var. %	2011	Var. %
Reddito professionale medio	58.536	58.781	0,42	59.161	0,65
Volume di affari medio	106.190	104.730	-1,37	109.092	4,16
Reddito professionale complessivo (in migliaia di euro)	1.542.319	1.443.790	-6,39	1.415.207	-1,98
Volume di affari complessivo (in migliaia di euro)	2.797.900	2.572.503	-8,06	2.609.602	1,44

Le grandezze di reddito e di volume di affari complessivamente prodotti dagli iscritti non pensionati registrano una contrazione del reddito (-1,98%) ed un lieve aumento del volume d'affari (+1,44%) che si assestano a 1.415,2 milioni di euro per il reddito professionale rispetto a 1.443,8 milioni del 2010 ed a 2.609,6 milioni di euro per il volume di affari rispetto a 2.572,5 milioni del 2010.

Gli iscritti pensionati

Gli iscritti titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità, che continuano l'attività professionale, sono esonerati dal versamento del contributo soggettivo e sono soggetti solo al versamento del contributo integrativo applicato al volume di affari realizzato.

Sul punto si rileva che è, da ultimo, intervenuto il Legislatore con il d.l. 98/2011, anche al fine di risolvere il contenzioso insorto tra i professionisti pensionati e l'Inps, con riferimento alla fattispecie qui analizzata ed alla possibilità di dare luogo ad evasione contributiva da parte di professionisti pensionati che, autorizzati dalla Cassa professionale di appartenenza all'esonero dai versamenti contributivi, si rifiutavano, nel contempo, di essere sottoposti forzatamente, da parte dell'INPS, alla

contribuzione verso la gestione separata di quest'ultima. L'Inps, infatti, sulla base della normativa sulla gestione separata, iscriveva d'ufficio alla gestione menzionata tutti quei professionisti pensionati liberi dalla contribuzione alla propria cassa professionale, chiedendo loro il pagamento dei contributi e delle sanzioni. I professionisti reagivano creando il contenzioso sulla base dell'autonomia dei regolamenti delle casse dei liberi professionisti e della libertà di deliberare l'esonero dalla contribuzione.

In base alla sopravvenuta normativa, il professionista iscritto ad un albo professionale, che va in pensione e poi prosegue l'attività, deve versare i contributi alla propria cassa di previdenza sui proventi derivanti dall'attività professionale svolta durante il pensionamento.

In particolare, l'art. 18, comma 11 della menzionata disposizione prevede letteralmente che per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge adeguino i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente.

Per il 2011, i dati relativi al volume di affari medio mostrano un aumento in controtendenza rispetto al costante calo registrato negli anni precedenti, (da 147.061 nel 2010 a 148.554 nel 2011); anche il volume di affari complessivo evidenzia un incremento pari al 10,6% dal 2010 al 2011 (da 430,7 a 476,4 milioni di euro).

I dati complessivi riguardanti gli iscritti

I volumi di affari complessivamente prodotti da tutti gli iscritti (non pensionati e pensionati) nel 2011 registrano, dopo la flessione dell'esercizio 2010 del 6,68% rispetto al 2009, un miglioramento, attestandosi a 3.086 milioni di euro rispetto ai 3.003 milioni di euro del 2010.

Tabella n. 9

(in migliaia di euro)

VOLUMI DI AFFARI COMPLESSIVI		
(iscritti non pensionati e pensionati attivi)		
Anno	Importo	Variazione percentuale
2009	3.218.079	
2010	3.003.244	-6,68
2011	3.086.016	2,76

b. Le entrate

Le entrate contributive della Cassa sono costituite da:

- a) il contributo soggettivo annuo;
- b) il contributo integrativo;
- c) il contributo soggettivo supplementare;
- d) il contributo straordinario di solidarietà fino al 31 dicembre 2008;
- e) il contributo per l'indennità di maternità;
- f) i versamenti contributivi relativi alle ricongiunzioni ed ai riscatti.

Tabella n. 10

(in migliaia di euro)

ENTRATE CONTRIBUTIVE					
	2009	2010	Var. %	2011	Var. %
Contributo soggettivo (Fondo previdenza Sez. A e B)	113.829	112.835	-0,9	113.963	1,0
Contributo integrativo (Fondo previdenza Sez. A)	129.851	127.436	-1,9	127.907	0,4
Contributo soggettivo supplementare (Fondo solidarietà e assistenza)	8.652	8.535	-1,4	8.600	0,8
Contributo straordinario di solidarietà (Fondo previdenza Sez. A)	0	0		0	
Contributo di maternità (a carico dello Stato)	407	334	-17,9	192	-42,5
Contributo di maternità (Fondo previdenza sez. A)	1.582	1.555	-1,7	1.278	-17,8
Ricongiunzioni e riscatti (Fondo previdenza Sez. A)	8.370	18.592	122,1	8.111	-56,4
TOTALE	262.691	269.287	2,5	260.051	-3,4

Le entrate contributive complessive diminuiscono nel 2011 del 3,4% per un ammontare di 9,2 milioni di euro. L'incidenza del contributo soggettivo sulle entrate complessive, diminuita lievemente nel 2010 rispetto al 2009, nel 2011 cresce portandosi al 43,8%; parimenti in crescita il peso del contributo integrativo dal 47,3% del 2010 al 49,2% del 2011.

Gli andamenti per tipologia di entrata mostrano l'aumento dell'1% dell'importo del contributo soggettivo; stabili, rispetto all'esercizio 2010, il contributo soggettivo supplementare ed il contributo integrativo. In diminuzione tutti gli altri contributi versati dagli appartenenti alla cassa.

Il *contributo soggettivo* obbligatorio annuo è dovuto dagli iscritti e dai pensionati di invalidità che proseguono l'esercizio della professione e affluisce alle singole posizioni contributive individuali.

Il contributo è fissato dal 1° gennaio 2004 in una misura percentuale del reddito professionale prodotto nell'anno precedente ai fini IRPEF nella misura minima dell'8% ed in quella massima del 15%, con facoltà per l'iscritto di sceglierla annualmente. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo (2.800 euro per il 2011) soggetto a rivalutazione annuale in base all'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT.

Secondo quanto previsto dall'articolo 35, quarto comma, del regolamento di esecuzione, la misura minima e le percentuali sono ridotte alla metà nei confronti degli iscritti di età inferiore a 38 anni per l'anno di iscrizione e per i sei anni successivi, comunque non oltre il compimento del trentottesimo anno di età.

Il prospetto seguente mostra come gli iscritti alla cassa continuino a prediligere le aliquote contributive più basse.

Tabella n. 11

Anno	CONTRIBUTO SOGGETTIVO - ALIQUOTA PERCENTUALE PRESCELTA							
	8	9	10	11	12	13	14	15
2009	80,66	0,95	9,39	0,62	2,11	0,54	0,27	5,46
2010	80,36	1,05	9,55	0,66	2,03	0,59	0,31	5,45
2011	80,29	1,13	9,62	0,7	2,06	0,66	0,27	5,27

Il servizio di acquisizione e rendicontazione dei dati reddituali mediante flussi informatici, svolto in collaborazione con l'istituto tesoriere, ha consentito alla Cassa di acquisire in tempo reale i dati reddituali degli iscritti, di diminuire notevolmente la possibilità di errori o ritardi e di monitorare tempestivamente le inadempienze.

Il *contributo integrativo* corrisponde ad una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che tutti gli iscritti all'albo, anche se non iscritti alla Cassa, devono versare indipendentemente dall'effettivo pagamento del debitore. E' previsto un contributo minimo che per il 2011 è pari a 1.728 euro.

Coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa sono esentati dall'obbligo di corrispondere il contributo minimo per l'anno di iscrizione e per i sei anni successivi e comunque non oltre il compimento del 38° anno di età.

Nel triennio 2009-2011 le entrate per il contributo integrativo sono diminuite da 129,9 a 127,9 milioni di euro (vedi tabella n.10), anche se risultano in leggero aumento nel 2011 rispetto all'anno precedente (+0,4%).

Il *contributo soggettivo supplementare*, istituito dal 1° gennaio 2005, è dovuto da tutti gli iscritti e dai pensionati di invalidità che proseguono l'esercizio della professione nella misura dello 0,50% del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF ed è destinato al finanziamento delle prestazioni erogate a carico del fondo di solidarietà e di assistenza. E' comunque dovuto un contributo che, a seguito della rivalutazione annuale in base all'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT, nel 2011 è pari a 228 euro.

L'importo dei contributi si mantiene quasi stabile nel periodo 2009-2011 (vedi tabella n.10), con una lieve crescita nel 2011 rispetto al 2010 dello 0,8%.

Il *contributo straordinario di solidarietà*, previsto dall'articolo 40 del Regolamento di esecuzione, è stato applicato, come già riferito nel precedente referto, per il periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2008, alle pensioni di vecchiaia e di anzianità con decorrenza anteriore al 22 giugno 2002; è calcolato in misura fissa su scaglioni di pensione predefiniti e con aliquote percentuali crescenti, dall'1% al 6%, in relazione all'importo annuo della pensione.

I *contributi per ricongiunzioni e riscatti* sono costituiti dai versamenti dovuti dagli enti previdenziali e dai professionisti per la ricongiunzione di periodi assicurativi ai sensi della legge n. 45 del 1990 e dalle somme versate alla Cassa, compresi gli interessi, per il riscatto dei periodi previsti dall'art. 38, quarto comma, del regolamento di esecuzione (corso legale di laurea o di laurea breve utile per l'iscrizione all'albo professionale, praticantato, servizio militare o equipollente, periodi pregressi di iscrizione scoperti di contribuzione per intervenuta prescrizione). Nel 2011, dopo il sensibile aumento registrato nel 2010, sono diminuiti da 18,6 milioni di euro a 8,1 milioni di euro (vedi tabella n.10).

Il contributo per indennità di maternità, a carico di tutti gli iscritti con esclusione dei pensionati, è destinato al finanziamento dell'indennità di maternità prevista dall'art.1 della legge n. 379 del 1990 e dall'art. 70 del decreto legislativo n.151 del 2001.

Il contributo di maternità viene determinato annualmente in misura pari alle uscite per l'indennità medesima relative all'anno precedente, tenendo conto del contributo dello Stato di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La progressiva diminuzione dei contributi è da attribuire alla riduzione delle erogazioni dell'indennità di maternità conseguente al progressivo innalzamento dell'età delle iscritte.

I crediti per entrate contributive

L'attività di recupero sistematico dei crediti contributivi, iniziata nel 2007 con la definizione delle procedure informatiche, ha evidenziato che non era possibile quantificare con esattezza il credito nei confronti di un considerevole numero di iscritti che avevano ommesso l'invio delle dichiarazioni annuali dei redditi e dei volumi di affari necessarie per la quantificazione dei contributi dovuti. Ottenute le dichiarazioni mancanti, si è proceduto alla quantificazione dei crediti ed alla richiesta dei pagamenti del debito contributivo accertato.

L'azione di recupero delle morosità ha messo in luce che la misura degli interessi dovuti per il ritardato pagamento fissati nella misura del tasso legale non costituiva un efficace deterrente per cui il Comitato dei delegati ha approvato una modifica regolamentare, divenuta operativa il 1° ottobre 2008 con l'approvazione ministeriale, con la quale il tasso di interesse è stato elevato alla misura prevista per le imposte dirette. E' stato anche esaminato dal Consiglio di amministrazione nel mese di maggio del 2008 il fenomeno delle rateizzazioni dei debiti contributivi per facilitare le regolarizzazioni ed è stata approvata una nuova procedura che consente di distribuire il debito in 48 rate ed in casi eccezionali fino a 60 rate.

Nel caso di mancato pagamento si procede al recupero coattivo tramite legali presenti sul territorio con i quali è stata stipulata apposita convenzione.

E' iniziata l'acquisizione dei dati relativi al reddito professionale ed al volume di affari dichiarati all'Amministrazione finanziaria. Operate le verifiche è stato possibile sanzionare gli iscritti che hanno reso dichiarazioni alla Cassa inferiori a quelle comunicate all'Amministrazione finanziaria e recuperare i crediti contributivi nei

confronti degli iscritti che non avevano fornito le dichiarazioni annuali nonostante i solleciti.

Al fine di allineare i dati della contabilità con la effettiva rappresentazione della situazione contributiva degli associati di CNPR, come risultante dalla banca dati del sistema gestionale, è stata programmata già dal 2009 e conclusa nei primi mesi del 2011 una complessa attività di analisi – verifica – sistemazione – controllo delle singole posizioni contributive.

Il risultato di tale attività di verifica e conseguente riconciliazione degli importi dei crediti con esatta imputazione per anno e per tipologia di contribuito, è stata riportata nel bilancio consuntivo dell'anno 2010.

La differenza tra la consistenza per anno dei crediti per contribuiti, rispetto all'anno precedente è principalmente dovuta ad una diversa imputazione degli incassi e ad un corretto riaccertamento degli importi dovuti (anche conseguente all'acquisizione dei dati definitivi di redditi e volumi di affari, base di calcolo dei contribuiti, comunicati dall'Agenzia delle Entrate).

I crediti complessivamente non riscossi alla fine del 2011, al netto del fondo di svalutazione di 1 milioni di euro, ammontano a 292,9 milioni ed erano 287,8 milioni alla fine del 2010; sono quindi aumentati di 5,1 milioni pari al 1,8%.

Tabella n. 12

(in migliaia di euro)

CREDITI VERSO GLI ISCRITTI			
	2009	2010	2011
Contributi soggettivi - sez. A	16.784	20.697	19.924
Contributi soggettivi - sez. B	92.455	104.444	111.021
Totale contributi soggettivi	109.239	125.141	130.945
Contributi indennità di maternità	2.647	3.404	3.481
Contributi integrativi	108.724	103.616	102.389
Contributi soggettivi supplementari	7.065	6.987	7.569
Crediti per sanzioni	10.751	13.267	24.277
Crediti per contributi di ricongiunzione	19.347	26.415	20.495
Crediti per riscatti	2.419	8.418	3.166
Crediti per totalizzazioni	551	551	551
TOTALE	260.743	288.799	292.873

L'incidenza dei crediti per contributi soggettivi sulla situazione creditizia complessiva appare in lieve aumento, passando dal 43,5% del 2010 al 44,7% nel 2011.

I crediti per contribuiti integrativi, che costituivano il 35,9% dei crediti verso gli iscritti nel 2010, appaiono in lieve diminuzione, attestandosi al 35%.

Dal 2009 al 2011 l'incremento dei crediti è pari al 12,3% e nel 2011 i crediti complessivi si attestano a 292,9 milioni, a fronte dei 288,8 del 2010. Si rileva una costante flessione (-5,8% nel triennio) per i contribuiti integrativi (da 108,7 milioni di euro nel 2009 a 103,6 milioni nel 2010 a 102,4 milioni nel 2011) a fronte di un incremento del 19,9% per i contribuiti soggettivi (da 109,2 milioni nel 2009 a 125,1 milioni nel 2010 a 130,9 nel 2011).

Il crescente accumulo dei crediti segnala una difficoltà per la Cassa nella riscossione delle entrate contributive. Al di là delle lodevoli iniziative di recupero in corso, persiste, quindi, una situazione critica conseguente al mancato e puntuale pagamento dei contributi a cui una quota di professionisti non adempie nel rispetto delle scadenze stabilite.

c. Le prestazioni previdenziali e l'indennità di maternità

I dati relativi alle prestazioni previdenziali liquidate in ciascun anno del quinquennio sono riportati nella tabella seguente.

Tabella n. 13

NUMERO PRESTAZIONI PREVIDENZIALI						
Categoria	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Vecchiaia	271	239	291	24.850	23.826	23.903
Vecchiaia totalizzate	77	81	47	16.737	16.160	16.797
Anzianità	76	59	90	30.490	28.884	29.884
Anzianità totalizzate	42	55	71	15.873	15.686	15.035
Indirette	24	23	29	11.398	9.131	11.422
Indirette totalizzate	4	1	2	18.077	12.283	7.506
Reversibilità	109	109	100	13.816	16.161	16.213
Invalidità	55	65	46	11.062	13.202	12.909
Inabilità	8	4	6	14.655	20.603	19.873
Totali	666	636	682	20.406	19.646	20.816

L'andamento del numero delle nuove pensioni liquidate in ciascun anno evidenzia un calo nel 2010 ed una ripresa nel 2011. Da 666 nuove prestazioni rilevate nel 2009 si scende a 636 nel 2010 per raggiungere 682 prestazioni nell'anno in esame.